

1. Titolo dell'intervento

10.23 SRD01 - investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole

2. Tabella identificativa dell'intervento

Intervention Code (MS)	SRD01
Nome intervento	investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.20. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole

3. Obiettivi Specifici /trasversali correlati

SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
XCO Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo

4. Esigenze

Codice	Descrizione
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali
E1.2	Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole
E1.4	Facilitare l'accesso al credito da parte delle aziende agricole, agroalimentari e forestali

5. Finalità e descrizione generale

L'intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali.

Tali finalità saranno perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l'incremento della produttività e l'adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali.

In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti connessi al ciclo produttivo agricolo delle aziende, che perseguono una o più delle seguenti finalità specifiche:

- valorizzazione del capitale fondiario (miglioramento e ricomposizione fondiari, miglioramento e/o nuova realizzazione di strutture produttive) e delle dotazioni delle aziende, inclusi gli investimenti in nuovi impianti irrigui (anche con funzioni antibrina) che possono comportare una estensione delle superfici irrigate nonché la realizzazione e miglioramento di stoccaggi idrici alimentati non esclusivamente da acque stagionali.
- incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale, anche attraverso la riduzione ed ottimizzazione dell'utilizzo degli input produttivi (incluso l'approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo), la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione e la rimozione e smaltimento dell'amianto/cemento amianto;
- miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato;

- d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale;
- e) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione (incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti, anche nell'ambito di filiere locali e/o corte.

6. Cumulabilità/collegamento

Il sostegno non può essere cumulato con altre forme di finanziamento regionali e/o nazionali dal momento che i tassi di contribuzione previsti per questo intervento coincidono con quelli fissati all'art. 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 2115/2021 e ss.mm.ii e il sostegno cumulato deve rimanere entro limiti massimi fissati dal suddetto Regolamento (UE).

Inoltre, non può ricevere alcun altro finanziamento di provenienza unionale.

L'intervento SRD01 opera in complementarità o demarcazione con le misure ad investimento attivate nell'ambito degli interventi settoriali del PSP (ortofrutta, olivo-oleicolo, apicoltura/miele, vitivinicolo).

Inoltre risulta sinergico con l'intervento SRD03, SRD06 e con alcune misure del PRNN (frantoi e macchinari/agricoltura di precisione); è sinergico e complementare con quanto previsto nell'intervento SRD02.

Il presente intervento potrà essere attivato: a) come bando singolo, b) insieme all'intervento SRD02 in modo da combinare/integrare gli investimenti aziendali con quelli a finalità ambientale, anche con il ricorso di bandi tematici; c) nella progettazione integrata, incluso il pacchetto giovani.

7. Principi selezionati da regione toscana concernenti la definizione di criteri di selezione

I principi di selezione di riferimento sono:

- **P01** - finalità specifiche degli investimenti
- **P02** - comparti produttivi oggetto di intervento
- **P03** - localizzazione territoriale degli investimenti
- **P04** - caratteristiche del soggetto richiedente
- **P05** - collegamento con altri interventi del Piano
- **P06** - effetti ambientali

8. Criteri di ammissibilità

8.1 Criteri di ammissibilità del beneficiario

CR01 - Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

CR02 – Laddove giustificato e coerente rispetto alle esigenze e gli obiettivi dell'intervento, e nella misura in cui ciò non comporti alcun tipo di discriminazione non giustificata, la definizione dei possibili beneficiari potrà essere mirata, nell'ambito dei documenti attuativi del presente Piano, con l'obiettivo di migliorare il targeting dell'intervento. Tale criterio si applica richiedendo **agli imprenditori agricoli di cui al punto CR01 il possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore Diretto (CD) acquisita nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.**

CR03 – **Non è prevista alcuna soglia** minima di dimensione aziendale, espressa in termini di produzione standard, che escluda dal sostegno una data impresa agricola.

8.2 Criteri di ammissibilità degli investimenti

CR05 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più delle finalità specifiche **di cui alla lettera da a) a e) indicate nella precedente sezione "Finalità e descrizione generale"**.

CR06 - Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. **Inoltre, non è**

ammissibile il sostegno per le colture dedicate alla produzione di bio-conbustibili quali la produzione di biomassa e le short rotation.

CR07 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento.

CR08 - Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all’erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali il contributo pubblico sia al di sotto di un importo minimo pari a 15 mila euro.

CR09 – Al fine di consentire l’accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario e per l’intero periodo di programmazione pari a 1 milione di euro.

CR10 – Per le medesime finalità di cui al CR09 è possibile stabilire un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento pari a 350 mila euro.

CR11 – Qualora il diritto dell’Unione comporti l’imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l’azienda.

CR12 - Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, sono ammissibili al sostegno le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda entro un termine non superiore a 24 mesi.

CR13 - Gli investimenti per la produzione di energia sono ammissibili solo se destinati all’autoconsumo aziendale dell’energia prodotta ovvero la capacità della installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale. **Ai fini della determinazione del fabbisogno annuale del consumo aziendale si deve tener conto delle attività aziendali sostenute con il presente intervento incluso il consumo familiare.**

CR14 - Per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alla lettera e) delle finalità del presente intervento, **è ammesso che** una quota non prevalente dei prodotti da trasformare, **pari al 49% del totale dei prodotti lavorati**, può essere di provenienza non aziendale. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell’allegato I al TFUE **Sono ammessi prodotti che appartengono all’Allegato I del TUEF sia in entrata che in uscita. Non sono ammessi i prodotti che contengono anche una quota non rilevante di produzione non compresa nel citato Allegato I del trattato TUEF.**

8.3 Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui.

CR15 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla:

a) realizzazione nuovi impianti aziendali che possono comportare una estensione delle superfici irrigate. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui;

b) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che possono comportare un’estensione delle superfici irrigate;

c) creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione alimentati esclusivamente da acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.

Sono esclusi i seguenti investimenti: realizzazione di nuovi pozzi; miglioramento di pozzi esistenti; realizzazione di nuovi sistemi di raccolta/stoccaggio quando alimentati, in tutto o in parte, da acque sotterranee; realizzazione di nuove reti di adduzione/distribuzione/impianti di irrigazione quando alimentati, in tutto o in parte, da acque sotterranee.

CR16 – Gli investimenti di cui alla lettera a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili solo se lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

CR17 – Gli investimenti di cui alla lettera a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili a condizione che un'analisi di impatto ambientale mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'Autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

CR18 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR19 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR20 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

CR21 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR22 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione, di cui al CR15, **lettera b e c** sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

CR23 - Per gli investimenti in impianti esistenti inclusi al precedente CR15, lettera b) e c) sulla base di una valutazione ex ante devono offrire un risparmio idrico potenziale minimo, secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente nonché un risparmio effettivo minimo **laddove gli stessi riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua**. Al riguardo, ai fini del presente intervento, si applicano le percentuali già stabilite per gli analoghi investimenti irrigui di cui all'intervento SRD02.

9. Altri criteri di ammissibilità

Non pertinente

10. Impegni

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.

IM02 – assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni per quanto riguarda beni mobili, attrezzature, beni immobili e opere edili.

11. Impegni aggiuntivi

Non pertinente

12. Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n, 2022/129

13. Pagamenti per Impegni (premi)

Non pertinente

14. Forme di sostegno e tasso di sostegno

Forma del sostegno: Sovvenzione in conto capitale;

Tipo di sostegno:

- rimborso spese effettivamente sostenute;
- applicazione della metodologia per il calcolo dei costi semplificati basata su studi metodologici e sui calcoli realizzati dalla RRN/ISMEA con riferimento alle seguenti spese:
 - a) investimenti per l'acquisto di trattori/mietitrebbie;
 - b) investimenti per la realizzazione di impianti arborei;
 - c) investimenti per la realizzazione ed ammodernamento di frantoi oleari;
- applicazione della metodologia per il calcolo delle percentuali forfettarie elaborata dalla RRN/ISMEA per quanto riguarda le spese di progettazione degli investimenti

Tassi di contribuzione:

- Aliquota base: 65%;
- Giovane agricoltore: 80%;
- investimenti ambientali che vanno al di là dei requisiti obbligatori: 80%
- Piccole aziende agricole (definite ai sensi dell'Allegato I del Regolamento 2472/2022): 85%